

DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE: ECCO L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI

Sono strutture che assicurano l'applicazione armonizzata della direttiva nei Paesi Membri ed autorizzano l'apposizione del marchio CE sui prodotti

Dott. Giancarlo Borsini*

Nella Direttiva Prodotti da Costruzione CPD/89/106/CEE gli Organismi Notificati rivestono un ruolo determinante nella complessa procedura di autorizzare il produttore ad apporre il marchio CE sul prodotto. L'articolo che segue considera in maniera dettagliata gli Organismi Notificati. Come è noto, gli Organismi Notificati sono abilitati dai singoli Stati Membri dell'Unione Europea per l'attività di certificazione, ispezione e prova.

In Italia provvede all'abilitazione il Ministero Attività Produttive (MAP) coadiuvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il requisito essenziale n. 1 "Resistenza meccanica e stabilità" e dal Ministero dell'Interno per il requisito essenziale n. 2 "Sicurezza in caso d'incendio". L'Organismo è notificato a Bruxelles solo per quei prodotti o famiglie di prodotti contraddistinti da un apposito mandato affidato al CEN dalla Commissione Europea.

Viene descritta in particolare l'attività dell'Organismo Notificato in funzione del tipo di attestato di conformità per rilasciare l'autorizzazione alla marcatura CE.

Inoltre viene illustrato un siste-

ma alternativo per autorizzare il produttore all'apposizione del marchio CE. Si tratta del benestare tecnico europeo (ETA) rilasciato da appositi organismi autorizzati da ogni Stato Membro della UE.

L'articolo termina con la descrizione del Gruppo degli Organismi Notificati e della sua funzione e attività. Gli Organismi Notificati europei infatti collaborano assieme per assicurare un'applicazione armonizzata della CPD nei Paesi Membri: un internet data base denominato "NANDO" facilita lo scambio di informazioni.

La Direttiva comunitaria CPD/89/106 CEE relativa ai prodotti da costruzione è stata recen-

(*) Il dr. GianCarlo Borsini ha iniziato la sua esperienza professionale nel 1954 come assistente del Premio Nobel Giulio Natta sulla sintesi del polipropilene isotattico, proseguendola anche negli anni successivi sempre nel campo della ricerca chimica macromolecolare.

È Direttore del LA.P.I. Laboratorio Prevenzione Incendi srl che ha fondato nel 1983. In questi anni LA.P.I. si è sviluppato soprattutto nel settore del comportamento al fuoco dei materiali, non soltanto nel settore della reazione al fuoco ma, attraverso la consociata W.L.F. Warrington Lapi Fire srl, anche nel settore della resistenza all'incendio. Pertanto LA..P.I. rappresenta attualmente uno degli organismi di prova più noti e più validi in Europa. Suoi campi di attività principali sono costituiti dalle prove di comportamento al fuoco nel settore trasporti e nel settore costruzioni.

Nel 2004 LA.P.I. è stato uno dei primi Organismi italiani notificato per certificazione, ispezione e prova ai sensi della Direttiva Prodotti da Costruzione e sotto tale veste ha già autorizzato diversi produttori alla marcatura CE.



GLI ORGANISMI NOTIFICATI

temente oggetto di numerosi articoli pubblicati sia su questa Rivista che su altri periodici specializzati, a cura di professionisti e tecnici del settore.

Quindi è noto che la Direttiva, così come concepita, definisce sei requisiti essenziali, elencati nella Tabella 1, che debbono essere soddisfatti, se pertinenti, da un'opera da costruzione come un edificio o un'opera d'ingegneria civile. La conformità di un prodotto ai requisiti essenziali stabiliti da una delle direttive europee cosiddette "Nuovo Approccio" fra cui la CPD 89/106/CEE, viene attestata dalla marcatura CE.

In particolare la sicurezza in caso d'incendio (requisito essenziale 2) assume un aspetto rilevante perché richiede caratteristiche di protezione passiva (reazione al fuoco e resistenza all'incendio) che dovranno essere ricavate dalle varie norme armonizzate di prodotto per assicurarne un'utilizzazione sicura. Cioè si individuano i valori d'accettazione o meglio le classi permesse ai sensi delle rispettive norme di classificazione EN 13501-1 ed EN 13501-2 per la reazione al fuoco e per la resistenza all'incendio, per ogni prodotto o famiglia di prodotti; queste classi sono elencate nelle relative norme armonizzate di prodotto, all'annesso ZA.

Gli organismi notificati

Il produttore è responsabile della conformità del suo prodotto a quanto riportato nell'allegato ZA per ottenere l'autorizzazione ad apporre il marchio CE.

Tale responsabilità è condivisa

con un Organismo Notificato nel senso che le operazioni di prova e di controllo sono in parte compiti attribuiti al produttore ed in parte compiti attribuiti ad un Organismo Notificato.

Le differenziazioni nell'attribuzione dei compiti sono previste nei sei sistemi di Attestazione di Conformità (AoC) (1+, 1, 2+, 2, 3, 4) che vengono specificati nelle norme armonizzate di prodotto per ciascuno dei requisiti essenziali (Tabella II). Si delinea quindi l'importanza ed il ruolo degli Organismi Notificati che vengono a rappresentare per la loro imparzialità e competenza uno dei cardini fondamentali del processo che porta, alla fine, all'autorizzazione al produttore di apporre il marchio CE sul prodotto.

Come si è detto, il produttore è completamente responsabile nell'attestare che il suo prodotto è conforme alle richieste contenute nella norma armonizzata di prodotto.

La presenza di una parte terza, anche se autorizzata dalla Commissione Europea ad attestare la conformità, non esime il produttore dalla sua responsabilità.

Tuttavia nel caso della CPD, la parte terza, cioè l'Organismo Notificato, ha la responsabilità per azioni specifiche per tutti i sistemi di attestazione di conformità

eccetto il sistema 4, come specificato nella Tabella II.

Gli Organismi Notificati ai sensi di quanto stabilito all'art. 18 della Direttiva Prodotti da Costruzione, suddivisi in certificazione, ispezione, prova e preposti al rilascio dell'attestazione di conformità sono abilitati dal singolo Stato Membro: per l'Italia secondo le modalità ed i criteri di cui al Decreto Interministeriale del 9/5/2003, n. 156.

Gli Organismi di Certificazione sono organismi competenti per eseguire la certificazione di conformità mentre gli Organismi d'Ispezione svolgono, secondo criteri specifici, tutte le operazioni di verifica delle operazioni di controllo della qualità effettuata dal fabbricante. Infine gli Organismi di Prova vengono abilitati per le prove sulla base della disponibilità delle attrezzature specifiche e di una comprovata competenza nell'esecuzione delle stesse, nonché nella redazione dei rapporti di prova e di classificazione.

Queste tre funzioni possono essere svolte da un solo Organismo oppure singolarmente da tre differenti Organismi.

In aggiunta, l'allegato IV della Direttiva Prodotti da Costruzione elenca i requisiti minimi a cui debbono soddisfare tali organismi: oltre alla disponibilità delle at-

Tabella 1: I REQUISITI ESSENZIALI CONTENUTI NELLA DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE

- resistenza meccanica e stabilità
- sicurezza in caso di incendio
- igiene, salute e ambiente
- sicurezza in uso
- protezione contro il rumore
- risparmio energetico e ritenzione del calore

GLI ORGANISMI NOTIFICATI

trezzature specifiche e del personale competente si richiede un'indipendenza economica tale da escludere ogni forma possibile di coinvolgimento che possa compromettere l'indipendenza di giudizio dell'Organismo ed infine la sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile.

La denominazione di Organismo Notificato (Notified Body) relativamente alla designazione da parte di ciascuno Stato Membro è quella ufficialmente approvata dalla Commissione (art. 10 della Direttiva Prodotti da Costruzione) che ha emesso nel 2001 un documento (Guidance Paper A) per fornire assistenza agli Stati Mem-

bri nell'espletamento delle procedure di designazione degli Organismi Notificati.

Questa Guidance Paper A, così come altre sono state pubblicate a cura del Comitato Permanente per la Costruzione con lo scopo preciso di implementare negli Stati Membri la conoscenza della Direttiva Prodotti da Costruzione.

Abilitazione degli organismi e successiva notifica

In Italia, in base al D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993, che recepisce la CPD 89/106/CEE ed al suc-

cessivo Decreto Interministeriale 156 del maggio 2003 già citato, il Ministero delle Attività Produttive (MAP) ha il compito di ricevere, da parte degli Organismi, le richieste di abilitazione; è coadiuvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti relativamente a quanto riguarda il requisito essenziale 1 "Resistenza meccanica e stabilità" e dal Ministero dell'Interno per il requisito essenziale 2 "Sicurezza in caso d'incendio" per una verifica ispettiva che concerne aspetti di sistema e di competenza tecnica.

Sulla base positiva e totale dei risultati degli accertamenti compiuti, il MAP pubblica sulla Gaz-

GLI ORGANISMI NOTIFICATI

zetta Ufficiale della Repubblica Italiana un comunicato nel quale si abilita quale Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova e contemporaneamente si informa la Commissione Europea a Bruxelles della richiesta di notifica formale che segue di lì a poco.

Tutta questa procedura è tassativamente riferita solo a quei prodotti o famiglie di prodotti contraddistinti da un apposito mandato affidato dalla Commissione Europea al CEN, cioè al Comitato Europeo di Normazione, con lo scopo di emettere la norma armonizzata di prodotto.

L'Organismo Notificato è quindi autorizzato a operare come ente di prova e/o certificazione e sorveglianza solo per un numero definito di prodotti: successivamente può richiedere l'estensione ad altri prodotti sulla base della pubblicazione delle relative norme armonizzate e loro recepimento sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE).

Per il requisito essenziale 2, cioè sicurezza in caso d'incendio, sono numerosi anche in Italia gli Organismi Notificati in grado di essere operativi e ciò permette che diversi produttori siano già stati autorizzati ad apporre il marchio CE sui loro prodotti.

L'attività specifica degli Organismi Notificati

Il produttore di un prodotto da costruzione che si rivolge in qualità di cliente ad un Organismo Notificato abilitato ad esempio per prove, certificazione e sorveglianza dovrà essere istruito su qual'è la procedura specifica che

verrà seguita dall'Organismo Notificato in base al sistema di attestazione di conformità previsto dalla norma armonizzata di prodotto.

Infatti, sulla base del sistema di attestazione di conformità obbligatorio, dovrà ricevere una visita ispettiva (FPC) da parte del personale dell'Organismo Notificato per verificare se il sistema operativo adottato dal produttore è in grado di assicurare un alto standard di qualità del prodotto e la sua ripetitività nel tempo.

Un altro compito che generalmente compete all'Organismo Notificato, se abilitato per le prove, è quello di effettuare le prove richieste dalla norma armonizzata di prodotto come prove di tipo iniziale (ITT), anche questo in funzione del tipo di attestazione di conformità richiesto dalla norma armonizzata di prodotto.

Questa deve contenere in modo esplicito tutti i riferimenti ai metodi di prova nonché, se necessari, il numero di campioni che devono essere prelevati, quanti provini sottoporre a prova ed anche il sistema di montaggio. La norma armonizzata di prodotto deve anche riportare come i risultati di prova devono essere espressi, ad esempio come euroclassi per la reazione al fuoco.

Inoltre durante la fase ITT si deve tener conto che ci possono essere categorie differenti di produzione nel senso che oltre ad una produzione in serie che non varia nel tempo per cui non c'è necessità di ripetere ITT, il prodotto può essere fabbricato in maniera individuale (non in serie) cioè progettato e prodotto per un uso specifico.

Il benessere tecnico europeo

Va segnalato che esiste un altro sistema autorizzativo che permette al produttore di apporre il marchio CE sul proprio prodotto: si tratta degli Organismi in grado di rilasciare un benessere tecnico europeo (ETA) e che fanno capo all'EOTA (European Organisation for Technical Approval).

La CPD 89/106/CEE riporta al capitolo III che il benessere tecnico europeo può essere accordato ai prodotti per cui non esiste una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta e tanto meno un mandato per una norma armonizzata perché la Commissione Europea non la ritiene possibile. In sostituzione di una norma armonizzata si fa riferimento a delle linee guida (ETAG).

Ogni Stato Membro comunica alla Commissione il nome dell'Organismo (eventualmente di più Organismi) autorizzato al rilascio di benessere tecnici europei. Per l'Italia il D.P.R. n. 246 del 1993, già citato, riconosce i seguenti Organismi:

- Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, relativamente ai prodotti per cui il requisito essenziale n. 1 (resistenza meccanica e stabilità) è di prioritaria importanza;
- Centro Studi ed Esperienze (attualmente Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica - Dipartimento dei Vigili del fuoco) per i prodotti per cui il requisito essenziale n. 2 (sicurezza in caso d'incendio) è prioritario;

GLI ORGANISMI NOTIFICATI

- ICITE (ora ITC) del CNR per i prodotti per cui i rimanenti quattro requisiti essenziali rivestono un'importanza primaria.

La marcatura CE

Infine come si è visto, non tutte le prove iniziali di tipo sono demandate ad un Organismo Notificato, ma possono essere effettuate anche da un altro laboratorio non abilitato oppure dallo stesso produttore se dispone di un proprio laboratorio in grado di compiere proprio quelle prove richieste.

Questa possibilità non vale per il requisito 2 qualora sia richiesta un'attestazione di conformità 1+, 1 e 3.

Una volta che sia FPC che ITT siano stati tutti effettuati e la relativa documentazione acquisita e verificata, che tutti i compiti assegnati al produttore siano stati espletati, la pratica viene sottoposta al Comitato di Certificazione che è un gruppo che autonomamente

agisce all'interno dell'Organismo Notificato per l'autorizzazione alla marcatura CE. La Guidance Paper D (dicembre '98) riporta i criteri stabiliti dalla Commissione Europea per la marcatura CE dei prodotti da costruzione coperti dalla Direttiva 89/106/CEE.

In particolare va tenuto presente che il marchio CE apposto sul prodotto significa che il prodotto in questione è conforme a tutti i requisiti (applicabili) forniti dalla direttiva CPD e dalla norma armonizzata di prodotto e che il prodotto infine è stato sottoposto al sistema di attestazione di conformità richiesta.

Il marchio CE deve essere accompagnato dal nome e numero di notifica dell'Organismo Notificato che ha autorizzato la marcatura, dal nome o logo dell'Azienda Produttrice, dall'anno di apposizione del marchio o almeno dalle ultime due cifre e da un codice identificativo del prodotto sottoposto a certificazione. Inoltre deve essere riportato lo standard armonizzato di prodotto di riferimento ed infine indicazioni che permettano di identificare la classe di reazione al fuoco e le caratteristiche prestazionali del prodotto sulla base della norma tecnica armonizzata di prodotto

Come esempio si riporta un possibile marchio autorizzato ad un produttore di rivestimenti tessili di pavimento secondo la norma armonizzata europea EN 14041:2004, sottoposto a prova e classificato in conformità alla EN 13501-1, come Euroclasse Bfl s1.

Il prodotto è classificato E1/E2 per quanto riguarda il contenuto di formaldeide mentre non è stato

Esempio di marcatura CE




n. 0987

0987 - cpd-01
Nome azienda

UNI EN 14041:2004
breve descrizione del prodotto

Reazione al fuoco: Classe Bfl s1
Resistenza allo scivolo: NPD

Contenuto formaldeide: E1/E2



GLI ORGANISMI NOTIFICATI

sottoposto a prova per quanto riguarda la richiesta prestazionale di resistenza allo scivolo segnalandolo NPD (no performance determined). Il produttore può aggiungere sull'etichetta ulteriori informazioni oltre quelle prescritte dalla norma tecnica armonizzata di prodotto per la marcatura CE, ma tenute ben distinte. Si ricorda che il marchio CE non è un marchio di qualità ma un'attestazione di conformità alle prescrizioni della norma tecnica armonizzata di prodotto.

Il gruppo degli organismi notificati

Un punto basilare che caratterizza l'attività degli Organismi Notificati è che essi debbano muoversi a livello europeo. Ciò significa una cooperazione regolare con gli altri Organismi Notificati con scambio di informazioni che permetta un'armonizzazione delle procedure. Tale scambio di informazioni è facilitato dalla presenza di un internet data base (denominato NANDO-CPD) degli Organismi

Notificati europei. Il forum per questa cooperazione per la CPD è il Gruppo degli Organismi Notificati (GNB-CPD); tutti gli Organismi Notificati entrano automaticamente a far parte di questo gruppo ed in particolare di uno o più dei Gruppi Settoriali in cui GNB-CPD si suddivide.

I Gruppi Settoriali (GS) sono allo stato attuale più di 20 e coprono buona parte delle attività inerenti la Direttiva Prodotti da Costruzione (v. Tabella III).

Inoltre ci sono anche due grup-

Tabella 2: I SISTEMI DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ED I COMPITI DEL PRODUTTORE E DELL'ORGANISMO NOTIFICATO

Sistema di attestazione di conformità	Compiti del produttore	Compiti dell'Organismo Notificato
1+	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo di produzione nello stabilimento - Prove secondo quanto stabilito nello standard 	<ul style="list-style-type: none"> - Prova di tipo iniziale del prodotto - Ispezione iniziale del luogo di produzione e del sistema di prodotto del controllo di produzione - Sorveglianza, valutazione e approvazione continue del sistema di controllo di produzione aziendale - Prove a campione di verifica su materiale prelevato dalla produzione
1	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo di produzione nello stabilimento - Prove secondo quanto stabilito nello standard 	<ul style="list-style-type: none"> - Prova di tipo iniziale del prodotto - Ispezione iniziale del luogo di produzione e del sistema di prodotto del controllo di produzione - Sorveglianza, valutazione e approvazione continue del sistema di controllo di produzione aziendale
2+	<ul style="list-style-type: none"> - Prova di tipo iniziale del prodotto - Controllo di produzione nello stabilimento - Prove secondo quanto stabilito nello standard di prodotto 	<ul style="list-style-type: none"> - Ispezione iniziale del luogo di produzione e del sistema del controllo di produzione - Sorveglianza, valutazione e approvazione continue del sistema di controllo di produzione aziendale
2	<ul style="list-style-type: none"> - Prova di tipo iniziale del prodotto - Controllo di produzione 	<ul style="list-style-type: none"> - Ispezione iniziale del luogo di produzione e del sistema del controllo di produzione nello stabilimento
3	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo di produzione dello stabilimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Prova di tipo iniziale del prodotto
4	<ul style="list-style-type: none"> - Prova di tipo iniziale del prodotto - Controllo di produzione nello stabilimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuno

GLI ORGANISMI NOTIFICATI



Tabella 3: ELENCO DEI GRUPPI SETTORIALI CHE COSTITUISCONO IL GNB PER LA DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Gruppo Settoriale	Denominazione
SG 01	building finishes (testing)
SG 02	cement, aggregates, mortar and building limes
SG 03	chimneys and flues
SG 04	circulation fixtures
SG 05	cladding
SG 06	doors and windows
SG 07	fixed fire-fighting systems
SG 08	fixing
SG 09	glass
SG 10	masonry
SG 11	membranes and geotextiles
SG 12	pipes, tanks and related engineering products
SG 13	precast concrete products
SG 14	reinforcing and prestressing steel for concrete
SG 15	road construction products
SG 16	structural bearings
SG 17	structural metallic products
SG 18	structural timber products
SG 19	thermal insulation
SG 20	wood-based panels
SG 21	building kits
SH 01	dangerous substances
SH 02	fire

più cosiddetti orizzontali inerenti le sostanze pericolose (SH01) ed il fuoco (SH02). Argomenti di portata più generale vengono sottoposti all'attenzione di uno speciale Advisory Group dei GNB al quale concorrono tutti i Gruppi Settoriali.

Gli Organismi Notificati debbano essere in grado di dimostrare che essi sono parte attiva del GNB perché in caso contrario corrono il rischio di perdere la loro notifica.

Ciò significa innanzi tutto la presenza fattiva alle riunioni che si tengono in Europa, prevalentemente a Bruxelles, per discutere problemi inerenti l'applicazione pratica delle norme armonizzate di prodotto.

Significa anche un notevole sforzo in termini di risorse per gli Organismi Notificati che già partecipano a numerosissime altre riunioni sia nazionali che europee.

Per il requisito essenziale 2 in particolare, lo speciale gruppo SH02 lavora con i gruppi simili del CEN/TC 127 che cura l'emissione degli standards tecnici di prova per la reazione al fuoco e la resistenza al fuoco. Ne risulta un movimento armonico che coinvolge tecnici di laboratorio, esperti di certificazione e non ultimi gli esperti del Fire Expert Group che ha sostituito il precedente Fire Regulator Group; questo coinvolgimento ha un unico obiettivo, cioè che la direttiva prodotti da costruzione sia applicata in modo uguale in tutti i Paesi Membri dell'Unione Europea.

Lo stesso per quanto riguarda gli altri requisiti essenziali con lo scopo ultimo dichiaratamente perseguito che i prodotti da costruzione dovranno permettere una vita sicura ai cittadini europei.